



COMUNE DI ARICCIA  
(Provincia di Roma)

## REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA

### Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per l'erogazione di prestazioni assistenziali di natura economica di competenza del Servizio Sociale Comunale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento comunale approvato con atto del Consiglio Comunale n° 22 del 17 aprile 2002, concernente "le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni economiche e servizi sociali o assistenziali agevolati".

### Articolo 2 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono destinatari degli interventi assistenziali di natura economica i cittadini residenti nel territorio comunale che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare. Gli interventi possono riguardare persone non residenti, anche di cittadinanza non italiana secondo le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente.

### Articolo 3 FORME DI INTERVENTO

Le forme di intervento economico si articolano in :

- a) Assistenza economica continuativa (art.4);
- b) Assistenza economica straordinaria (art.5);
- c) Assegno economico per servizio civico (art.6);
- d) Contributo economico per sostegno alla locazione in favore di soggetti in difficoltà socio-economiche (art.7);
- e) Contributo in favore dei minori in affidamento familiare (Art.8);
- f) Partecipazione alle spese per farmaci e rimborso spese per prestazioni mediche specialistiche (art.9);

- g) Esenzione totale o parziale dal pagamento del servizio mensa e trasporto scolastico e per la fornitura totale o parziale dei libri di testo in favore di alunni residenti (art.10);
- h) Interventi per l'emergenza abitativa (art.11);
- i) Sistemazione temporanea in alloggio di emergenza (art. 12).

#### Articolo 4

### ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

E' un intervento economico consistente in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari, anche orfanili, con minori a carico, che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari e che rientrano nei criteri di cui al successivo articolo 13. Detto intervento, soggetto a graduatoria, è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato e non potrà, comunque, protrarsi per un periodo superiore ai sei mesi. Il soggetto interessato potrà comunque presentare una nuova istanza per l'accesso all'intervento in argomento e per la successiva eventuale valutazione.

I minori riconosciuti dalla sola madre hanno diritto all'assistenza economica facendo riferimento ai criteri assunti dall'Ente Provincia prima del trasferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi ai Comuni ed a quelli previsti nel presente regolamento. Nel caso di minori riconosciuti dalla sola madre il sussidio è corrisposto alle madri che allevino direttamente i figli da esse riconosciuti e il nucleo familiare di riferimento per la determinazione dell'ISEE è quello indicato dal D.lgs. 109 del 31/03/1998 e ss.mm.ii.

L'intervento economico continuativo potrà essere finalizzato anche a favorire la frequenza di specifiche attività ludico-educative-sportive, particolarmente utili allo sviluppo psico fisico dei minori.

L'erogazione di tale contributo è regolata dal successivo articolo 19 del presente regolamento.

Le istanze di accesso alla prestazione dovranno essere prodotte come indicato dal successivo articolo 15.

Gli importi erogabili sono quelli stabiliti annualmente dalla Giunta Municipale con apposito atto.

#### Articolo 5

### ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

E' un intervento economico *una tantum* rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di produrre reddito ed il *menage* familiare, gravi eventi morbosì che comportino spese non coperte dal S.S.N., la perdita dell'alloggio, del lavoro, l'abbandono di un congiunto, il carcere, nonché la necessità di sostenere le spese funebri derivanti dal decesso di un proprio congiunto e/o familiare. I criteri per l'accesso alla presente prestazione sono quelli descritti al successivo art. 13.

La prestazione economica *una tantum* va intesa come contributo per spese relative ad un particolare ed eccezionale stato di bisogno che il richiedente dovrà debitamente

documentare. La misura di detto contributo è stabilita annualmente dalla Giunta Municipale.

Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo una tantum.

L'erogazione di tale contributo è regolata dal successivo articolo 19 del presente regolamento e potrà essere concessa una sola volta nel corso dell'anno finanziario.

Le istanze di accesso alla prestazione dovranno essere prodotte come indicato dal successivo articolo 15.

La presentazione delle istanze relative ai benefici di cui al presente articolo, in deroga ai termini previsti dal presente regolamento, potranno essere prodotte al momento del verificarsi dell'evento, in quanto trattasi di situazioni non prevedibili.

Nel caso in cui dovessero presentarsi contemporaneamente situazioni di emergenza, come quelle previste nel presente articolo, sarà redatta apposita graduatoria con i criteri previsti nell'allegata tabella B e sempre nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'apposito capitolo di bilancio.

## Articolo 6

### ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO

I richiedenti l'assistenza economica tramite l'inserimento nel servizio civico, privi di occupazione e che siano in possesso dei requisiti previsti al successivo articolo 13, potranno essere chiamati a svolgere il servizio stesso nei seguenti settori:

- vigilanza, custodia, manutenzione di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, strutture comunali, scuole, bagni pubblici, altri locali anche privati indicati dall'Amministrazione Comunale ecc...);
- salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- collaborazione con il personale scolastico per i compiti legati al servizio mensa, alla vigilanza negli orari di entrata ed uscita nelle scuole, ecc...;
- supporto all'associazionismo locale a fronte di progetti individuali predefiniti dal Servizio Sociale Comunale in collaborazione con le Associazioni coinvolte.

Detti incarichi, che il Comune affiderà a soggetti inoccupati o disoccupati, non costituiranno un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore della comunità, per cui le prestazioni non sono soggette ad I.V.A.

In caso di soggetti con disabilità fisica o handicap psichico certificati verrà data applicazione all'art. 8, comma 7 del Regolamento Comunale concernente "le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni economiche e servizi sociali o assistenziali agevolati" approvato con atto di Consiglio Comunale n° 22 del 17/04/2002, prendendo a riferimento una composizione "estratta" del nucleo familiare. Pertanto, sarà considerato l'I.S.E.E. del solo richiedente, poiché l'inserimento lavorativo sarà finalizzato,

non tanto al sostegno economico, quanto all'integrazione sociale del soggetto stesso. Per i soggetti con handicap psichico l'opportunità di inserimento in borsa lavoro sarà oggetto di attenta valutazione con gli operatori del D.S.M. presso cui il paziente è in cura.

Per l'inserimento nelle attività del servizio civico i cittadini dichiareranno in apposito modello di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione. Per tale servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione per infortuni e responsabilità civile.

L'intervento assistenziale di cui al presente articolo è soggetto a graduatoria.

Ogni assistito che presterà servizio in una attività non inferiore a n° 48 ore mensili, riceverà un compenso forfettario mensile per un periodo massimo di n° 6 mesi. Il soggetto interessato potrà comunque presentare una nuova istanza per l'accesso all'intervento in argomento e per la successiva eventuale valutazione.

La modalità di erogazione del contributo avverrà nel rispetto delle norme stabilite all'art. 19 del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di sospendere l'inserimento nel servizio civico, e relativa erogazione economica, in alcuni periodi dell'anno, in relazione alle esigenze dei servizi presso i quali i vari utenti saranno collocati.

Le sospensioni di che trattasi saranno opportunamente e preventivamente comunicate agli interessati.

L'espletamento delle attività previste dal Servizio Civico è subordinato alla acquisizione agli atti dell'Ufficio, di apposita dichiarazione da parte degli ammessi con la quale attestino di conoscere che l'attività prestata non può essere considerata "lavorativa", a nessun effetto di legge.

L'Ente provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa nei confronti dei beneficiari impegnati nel servizio civico di cui al presente articolo

Le istanze di accesso alla prestazione dovranno essere prodotte come indicato dal successivo articolo 15.

Gli importi erogabili sono quelli stabiliti annualmente dalla Giunta Municipale con apposito atto secondo i criteri di cui all'atto di Giunta Municipale n° 255 del 02/10/2007.

## Articolo 7

### CONTRIBUTO ECONOMICO PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE IN FAVORE DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICO-SOCIALE.

E' un intervento economico continuativo in favore di soggetti, con evidenti difficoltà sociali, economiche e/o sanitarie, che si trovino nell'impossibilità di corrispondere con regolarità il canone di locazione, mettendo in serio rischio la stabilità alloggiativa del nucleo con la messa in mora per insolvenza contrattuale.

Detto intervento assume carattere "preventivo" al fine di limitare quanto più è possibile che una morosità reiterata e continuativa aggravi la primaria condizione di disagio con una eventuale perdita dell'alloggio.

Il beneficio suddetto sarà erogato solo in presenza di contratto di locazione regolarmente registrato; previa delega del beneficiario, l'integrazione al canone mensile di locazione potrà essere quietanzata a favore del proprietario dell'immobile.

La modalità di erogazione del contributo avverrà nel rispetto delle norme contenute dall'art. 19 del presente regolamento.

Le istanze di accesso alla prestazione dovranno essere prodotte come indicato dal successivo articolo 15.

Gli importi erogabili sono quelli stabiliti annualmente dalla Giunta Municipale con apposito atto.

#### Articolo 8

### CONTRIBUTO IN FAVORE DI MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE

Le famiglie affidatarie e/o collocatarie ai sensi della Legge 184/83 come modificata ed integrata dalla Legge 149/2001 hanno diritto ad un contributo economico mensile. Il Comune garantisce tale contributo a titolo di concorso delle spese necessarie al minore, a prescindere dalla situazione economica della famiglia affidataria nella misura indicata da apposita Delibera di Giunta Municipale..

Il contributo è erogato a seguito di richiesta da parte degli affidatari, da inoltrare presso l'Ufficio Servizi Sociali comunale.

Le modalità di erogazione del contributo sono quelle previste dal "Regolamento Comunale sull'affidamento familiare di minori" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 83 del 24/06/1991 e modificato con Delibera del Consiglio Comunale n° 103 del 25/09/1992.

Le istanze di accesso alla prestazione dovranno essere prodotte come indicato dal successivo articolo 15.

#### Articolo 9

### PARTECIPAZIONE ALLE SPESE FARMACEUTICHE E RIMBORSO SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE

La partecipazione alle spese farmaceutiche il cui costo non è coperto dal Servizio Sanitario Nazionale ed il rimborso delle spese per prestazioni mediche specialistiche sono interventi che tendono a garantire il diritto alla salute delle persone in condizioni economiche disagiate. Alla richiesta, da inoltrare secondo le modalità stabilite dall'art. 15, va allegato il certificato del medico curante con l'indicazione dei farmaci da assumere.

Per i richiedenti le prestazioni di cui al presente articolo viene redatta apposita graduatoria con gli stessi criteri utilizzati per l'assistenza economica continuativa di cui al precedente articolo 4.

I beneficiari delle prestazioni assistenziali possono ricevere i farmaci per i quali sono stati autorizzati, ritirandoli presso le farmacie Comunali, dietro presentazione di prescrizione medica e di apposito tesserino personale di esenzione, rilasciato dal Servizio Sociale Comunale contenente, oltre alla generalità del titolare, i farmaci autorizzati, l'importo massimo da utilizzare, nonché la disponibilità residua che dovrà essere aggiornata di volta in volta a cura del personale addetto alle farmacie comunali, nel limite dell'importo assegnato a ciascun utente. Devono, inoltre, informare l'assistente sociale ogni qualvolta vi siano cambiamenti di farmaci o se ne aggiungano altri. L'Assistente Sociale, a sua volta, provvede ad aggiornare la lista dei beneficiari con i relativi medicinali.

L'importo massimo utilizzabile da ogni utente è stabilito annualmente dalla Giunta Municipale con apposito atto e nel limite delle risorse di bilancio.

Il rimborso spese per le prestazioni mediche specialistiche, consistenti in visite ed esami sostenuti presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate da parte degli utenti esentati, avverrà dietro presentazione delle relative fatture con determinazione del Dirigente dell'Area Sociale. Il tetto massimo rimborsabile è indicato da apposita Delibera di Giunta Municipale e nel limite delle risorse di bilancio.

Gli interventi di cui al presente articolo non potranno, comunque, protrarsi per un periodo superiore ai sei mesi.

Il soggetto interessato potrà comunque presentare una nuova istanza per l'accesso all'intervento in argomento e per la successiva eventuale valutazione.

#### Articolo 10

### ESENZIONE TOTALE O PARZIALE DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO, E PER LA FORNITURA, TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI

La prestazione di cui al presente articolo intende rimuovere gli ostacoli alla frequenza scolastica ed alla fruizione dei servizi in argomento in favore degli alunni residenti nel territorio comunale, appartenenti a famiglie economicamente svantaggiate in possesso dei requisiti economici annualmente stabiliti dalla Giunta Municipale.

Tale prestazione si attuerà attraverso una riduzione della quota a carico delle famiglie per i suddetti servizi o in una sua totale esenzione secondo i criteri che saranno stabiliti dalla stessa Giunta Comunale

Il beneficio è concesso per la durata dell'anno scolastico di riferimento.

Le istanze di accesso alla prestazione dovranno essere prodotte come indicato dal successivo articolo 15.

In presenza di alunni, che nel medesimo anno scolastico, siano titolari di altri benefici previsti da normative nazionali e/o regionali in materia di diritto allo studio e all'istruzione, si provvederà alla decurtazione e/o recupero delle suddette somme da quelle stanziare dall'ente comunale per gli stessi interventi.

Per la fornitura parziale o totale dei libri di testo si terrà conto della spesa massima prevista annualmente con circolare ministeriale per ogni indirizzo scolastico.

Le spese non potranno comunque essere superiori alle disponibilità di bilancio.

#### Articolo 11

### INTERVENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA

Si tratta di un intervento socio-assistenziale finalizzato al sostegno di singoli e/o nuclei familiari che versano in gravi e accertate condizioni socio-economiche a causa di eventi di forte disagio (sfratti, sgomberi disposti dalla Forza Pubblica, eventi catastrofici e calamitosi, certificazione della ASL di ambiente malsano o inagibile). Il servizio è rivolto quindi al superamento dell'emergenza abitativa. Il contributo economico transitorio di sostegno per l'alloggio ha la durata di 1 anno, rinnovabile fino ad un massimo di 4 anni. I beneficiari sono cittadini residenti in possesso dei requisiti economici annualmente stabiliti dalla Giunta Municipale. Le istanze di accesso alla prestazione dovranno essere prodotte

come indicato dal successivo articolo 15, corredate inoltre dalla seguente documentazione specifica:

- a) copia sfratto,
- b) copia nuovo contratto di locazione regolarmente registrato oppure scrittura privata (entro 15gg dalla presentazione della domanda è necessario presentare il nuovo contratto registrato);
- c) nel caso di una “ricontrattazione” dello stesso immobile, è necessario presentare una scrittura privata o un nuovo contratto (corredati del documento identificativo del proprietario dell’immobile);
- d) eventuali certificazioni di eventi calamitosi o catastrofici, motivi di sicurezza disposti dall’Autorità competente, espropri e sgombri per cause di pubblica utilità;
- e) eventuali documenti circa la situazione personale del richiedente o della sua famiglia (separazione/divorzio, invalidità, ecc) atte a comprovare aggravanti della situazione socio economica ambientale.

Il beneficio suddetto sarà erogato solo in presenza di contratto di locazione regolarmente registrato; previa delega del beneficiario, l’integrazione al canone mensile di locazione potrà essere quietanzata a favore del proprietario dell’immobile.

La modalità di erogazione del contributo avverrà nel rispetto delle norme contenute dall’art. 19 del presente regolamento.

La misura del beneficio è stabilita annualmente dalla Giunta Municipale.

La presentazione delle istanze relative ai benefici di cui al presente articolo, in deroga ai termini previsti dal presente regolamento, potranno essere prodotte al momento del verificarsi dell’evento, in quanto trattasi di situazioni non prevedibili.

Nel caso in cui dovessero presentarsi contemporaneamente situazioni di emergenza, come quelle previste nel presente articolo, sarà redatta apposita graduatoria con i criteri previsti nell’allegata tabella B e sempre nei limiti delle disponibilità finanziarie dell’apposito capitolo di bilancio.

## Articolo 12

### SISTEMAZIONE TEMPORANEA IN ALLOGGIO DI EMERGENZA

Qualora sia necessario provvedere in tempi brevissimi o immediati ad una sistemazione alloggiativa d’emergenza, l’amministrazione organizza l’accoglienza in strutture convenzionate o in Centri di pronta accoglienza. Possono beneficiare di tale intervento i cittadini residenti nel comune che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) sfratto esecutivo senza disponibilità, al momento, di altro ambiente in cui essere ospitato;
- b) senza tetto per effetto di una situazione di grave disagio sociale (eventi catastrofici e/o calamitosi, ecc);
- c) abitualmente dimorante in un ambiente impropriamente adibito ad abitazione, in presenza di pregiudizio per la salute e l’incolumità del nucleo familiare.

La collocazione d’emergenza temporanea avrà luogo con provvedimento del Dirigente dell’Area a seguito di istruttoria del servizio sociale comunale e/o sanitario. La sistemazione non potrà superare la durata temporale di un mese, salvo proroga di un altro

mese, previa l'impossibilità dimostrata di reperire altro alloggio. In presenza di più nuclei familiari che, nel medesimo momento, versino nelle condizioni suddette, sarà data priorità a quei nuclei familiari con maggiore disagio: presenza di minori a carico, presenza di disabili e/o anziani a carico.

La presentazione delle istanze relative ai benefici di cui al presente articolo, in deroga ai termini previsti dal presente regolamento, potranno essere prodotte al momento del verificarsi dell'evento, in quanto trattasi di situazioni non prevedibili.

Nel caso in cui dovessero presentarsi contemporaneamente situazioni di emergenza, come quelle previste nel presente articolo, sarà redatta apposita graduatoria con i criteri previsti nell'allegata tabella B e sempre nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'apposito capitolo di bilancio.

### Articolo 13

#### CRITERI PER L'ACCESSO DEI RICHIEDENTI ALLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA

L'assistibilità dei soggetti richiedenti le prestazioni assistenziali di cui al presente regolamento, è determinata dall'esistenza delle condizioni di bisogno per la cui valutazione sono stati formulati alcuni criteri guida, riportati nella Tabella A, allegata al presente regolamento. I criteri costituiscono un riferimento per l'operatore sociale, che valuta i singoli casi ai fini dell'accesso alle prestazioni, mantenendo la discrezionalità che gli compete. La quantificazione dei vari indicatori (valore I.S.E.E., situazione familiare, sociale, sanitaria, consumi ecc...) permette di utilizzare un'unica scala di misurazione, espressa in punti. La condizione di bisogno, risultante dai suddetti indicatori, è pertanto, determinata dal superamento di una soglia critica che è individuata nel punteggio "100".

Qualora il bilancio comunale non consenta la corresponsione a tutti i richiedenti degli importi calcolati, si procederà utilizzando le graduatorie semestrali, ove previste, per ogni tipologia di prestazione e comunque fino all'esaurimento dei relativi fondi di bilancio.

### Articolo 14

#### REQUISITI ECONOMICI PER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Per tutte le prestazioni assistenziali di natura economica descritte, ad eccezione dell'intervento di cui all'art. 8, la Giunta Municipale annualmente stabilisce, con apposito atto deliberativo, a mente dell'art. 2, comma 4 del regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 14/04/2002, le soglie economiche di accesso alle prestazioni stesse, in base all'I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente. La Giunta Municipale stabilisce, altresì, l'entità degli importi di tutti i contributi economici previsti dal presente regolamento.

### Articolo 15

#### PROCEDIMENTO PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere presentata, a seguito di avviso pubblico predisposto in relazione alle disponibilità finanziarie del bilancio annuale, per iscritto su apposito modulo, disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali Comunali, in cui dovrà

essere riportato il numero di riferimento dell'ultima attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare, in corso di validità.

L'operatore sociale assicura la necessaria assistenza nella compilazione dei moduli.

All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno. Pertanto, potrà essere richiesta la documentazione utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda (ad esempio ricevute delle utenze, certificazioni sanitarie ecc...).

All'atto della presentazione dell'istanza il cittadino sarà informato, come precisato in calce all'istanza stessa, che in caso di dichiarazione mendace è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 496 del Codice Penale e che è tenuto a comunicare ogni e qualsiasi variazione della condizione documentata entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi.

Sarà, inoltre, comunicato all'interessato il nome del responsabile del procedimento ai sensi della normativa vigente.

#### Art. 16

### FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie di cui al presente regolamento saranno formulate in base ai criteri individuati nell'allegata Tabella B.

#### Articolo 17

### INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE ESTRATTO

Come previsto dall'articolo 8, comma 7 del Regolamento Comunale approvato con atto del Consiglio Comunale n° 22 del 17 aprile 2002, concernente "le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni economiche e servizi sociali o assistenziali agevolati", in talune circostanze, ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare del richiedente, si procederà all'individuazione di un nucleo familiare "estratto" da quello anagrafico, in deroga a quanto previsto nei precedenti commi dello stesso articolo 8.

Tale estrazione sarà effettuata esclusivamente per le prestazioni sociali agevolate di seguito indicate:

- 1) ASSEGNO CIVICO PER SOGGETTI CON HANDICAP (ART.6)

#### Articolo 18

### ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO

L'istruttoria, la valutazione e la proposta d'intervento sono affidate all'operatore sociale addetto al servizio. Dopo un'approfondita indagine sociale, l'operatore produrrà per iscritto la valutazione e la proposta d'intervento in calce all'istanza presentata dal richiedente la prestazione assistenziale. Tale elaborato sarà oggetto di esame da parte di una commissione tecnica, nominata con determinazione del Dirigente dell'Area

competente che, una volta formulate le graduatorie, invierà gli atti al competente ufficio per i successivi adempimenti.

## Articolo 19

### AMMISSIONE ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Per l'ammissione alle prestazioni e l'erogazione dei contributi si applicano le seguenti modalità:

- 1) per **l'assistenza economica continuativa** l'erogazione del sussidio avverrà, con cadenza mensile, nel rispetto della graduatoria formulata dall'operatore sociale e approvata con determinazione del Dirigente dell'Area Sociale. Le graduatorie verranno approvate entro il 28 febbraio ed il 31 agosto di ogni anno. Le persone ammesse ad ottenere il beneficio economico verranno individuate seguendo l'ordine della graduatoria. Coloro che, pur rientrando in graduatoria non dovessero beneficiare del contributo per indisponibilità di fondi di bilancio nell'anno di riferimento, ferma restando la ripresentazione della domanda, avranno priorità nelle successiva graduatoria nei confronti di soggetti con uguale punteggio. Non sono soggetti a graduatoria gli interventi economici continuativi previsti dall'art.8 del presente regolamento;
- 2) per **l'assistenza economica straordinaria** l'eventuale concessione ed erogazione del contributo avverrà con atto del Dirigente dell'Area Sociale, entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria, da tenersi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda;
- 3) per **l'assistenza economica in favore dei soggetti inseriti in servizio civico**, l'eventuale concessione ed erogazione del contributo avverrà con cadenza mensile a seguito di determinazione del Dirigente dell'Area Sociale. L'inserimento nei servizi avverrà successivamente alla formulazione delle graduatorie che verranno approvate entro il 28 febbraio ed il 31 agosto di ogni anno. Le persone ammesse ad ottenere il beneficio economico verranno individuate nel rispetto delle graduatorie, della disponibilità di fondi nel relativo esercizio finanziario e delle possibilità di inserimento nei settori indicati all'art. 6 comma 1 del presente regolamento. Coloro che, pur rientrando in graduatoria non dovessero beneficiare del contributo per indisponibilità di fondi di bilancio nell'anno di riferimento, ferma restando la ripresentazione della domanda, avranno priorità nelle successiva graduatoria nei confronti di soggetti con uguale punteggio. Le modalità di calcolo degli importi che potranno essere erogati per l'assegno civico sono determinati dalla delibera di G.M. n. 255 del 2/10/2007.
- 4) per **l'assistenza economica in favore in favore delle famiglie affidatarie** l'erogazione del contributo avverrà con atto del Dirigente dell'Area Sociale ed è corrisposto mensilmente alle famiglie affidatarie, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Per l'accesso alle prestazioni relative all'affido familiare restano salve le norme di cui al regolamento comunale approvato con atto di Consiglio Comunale n° 83 del 24/06/1991;
- 5) la concessione dell'**esenzione totale o parziale dal pagamento della quota relativa alla mensa scolastica, al trasporto scolastico ed alla fornitura di libri di**

**testo** avverrà con atto del Dirigente dell'Area Sociale. La formulazione delle graduatorie avverrà entro il 31 agosto di ogni anno con decorrenza per l'anno scolastico successivo.

- 6) per i **contributi economici per il sostegno alla locazione** l'erogazione avverrà mensilmente in favore del richiedente e nei limiti dello stanziamento di bilancio;
- 7) per gli **interventi di emergenza abitativa** l'amministrazione provvederà al pagamento diretto della quota parte di locazione direttamente al locatario;
- 8) per la **partecipazione alle spese farmaceutiche**, l'Ente procederà al pagamento dei medicinali direttamente alle Farmacie Comunali interessate ed all'erogazione del rimborso **spese per prestazioni mediche specialistiche**, riconosciute regolari, direttamente al richiedente ammesso al beneficio previa presentazione di regolare fattura.
- 9) in ogni caso i nuclei familiari in assistenza economica non potranno beneficiare di più interventi di natura economica nel medesimo periodo di erogazione, eccezione fatta per gli interventi di cui all'art.8 e di quelli indicati nel successivo articolo 20;
- 10) in caso di non accoglimento delle istanze presentate per la fruizione delle prestazioni di cui al presente regolamento, le motivazioni del rigetto dovranno essere riportate in calce alle domande stesse e comunicate ai richiedenti ai sensi di legge.

#### Articolo 20

#### FORME DI CUMULABILITA' DEGLI INTERVENTI

A norma di quanto previsto dall'art. 19, punto 6) del presente regolamento è possibile cumulare gli interventi di natura economica relativi alle seguenti tipologie:

- a) sanitario: la sovrapposizione di più interventi può essere valutata, sempre nelle more dei criteri di accettazione delle istanze previsti dal presente regolamento, esclusivamente a seguito di segnalazione da parte dei Servizi Sanitari che abbiano in carico l'utente e che ne evidenzino la necessità nell'ambito del progetto terapeutico/riabilitativo in atto;
- b) minori: potranno essere cumulati esclusivamente gli interventi relativi alla concessione dei benefici di cui agli articoli 5 (una tantum) e 10 (mensa scolastica e libri di testo) del presente regolamento;
- c) affido familiare.

#### Articolo 21

#### RICORSO

Nel caso in cui l'istanza di accesso ai benefici del presente regolamento non dovesse essere accolta, il cittadino ha la facoltà di ricorrere avverso la decisione, entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, presentando i propri rilievi.

La commissione di cui al precedente art. 18, valutati tali rilievi, ne comunicherà l'esito all'istante e, se del caso, provvederà alla modifica della graduatoria adottata.

#### Articolo 22

#### AZIONE DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITAMENTE EROGATI

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in una unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale relativo alle false dichiarazioni.

Gli interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economica al momento dell'erogazione del contributo, dovessero successivamente entrare in possesso di congrui mezzi economici, saranno interrotti dal momento in cui l'Amministrazione accerterà l'avvenuta disponibilità economica o venga direttamente informata dal beneficiario stesso della perdita del diritto.

Per l'eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti Pubblici, per mezzo del consulente legale comunale.

#### Articolo 23

### INTERRUZIONE DELL'INTERVENTO ASSISTENZIALE

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione assistenziale da parte dell'Amministrazione Comunale, vengano accertati con qualunque modalità redditi o patrimoni in capo all'assistito o ai parenti tenuti agli alimenti e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione della prestazione fino a quel momento concessa.

E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

#### Articolo 24

### NORMA TRANSITORIA

Il presente regolamento avrà efficacia dal giorno successivo alla sua approvazione.

In fase di prima applicazione le richieste dovranno essere presentate entro il termine indicato negli appositi avvisi pubblici.

#### Articolo 25

### NORME CONCLUSIVE

I contributi o qualsiasi altra forma di assistenza di cui al presente regolamento saranno erogati nei limiti dei fondi di bilancio stanziati negli appositi capitoli di spesa afferenti l'anno di riferimento.

Tutti i limiti di reddito e le entità dei contributi potranno essere annualmente rivalutati, con atto di Giunta Municipale, tenendo conto dell'indice ISTAT di variazione del costo della vita per le famiglie di operai del mese di dicembre.

I criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno, indicati nella Tabella A, allegata al presente regolamento, saranno oggetto di monitoraggio e potranno essere modificati da parte della Giunta Municipale, su proposta dell'Ufficio Servizi Sociali.

La concessione dei sussidi è soggetta alla pubblicazione sul sito internet ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 83 del 22.06.2012.

## TABELLA A

### Valutazione dello stato di bisogno e attribuzione punteggi

Partendo da un punteggio base di 100, si aggiungono o sottraggono punti da attribuire secondo i seguenti indicatori:

#### 1) Valore I.S.E.E.:

da 0	a	1.500	punti +50
da 1.501	a	2.600	punti +30
da 2.601	a	3.200	punti +20
da 3.201	a	3.800	punti +10
da 3.801	a	4.200	punti +5
oltre 4.200			punti 0

#### 2) Situazione familiare:

per ogni figlio minore	punti +10
per ogni componente con invalidità superiore al 66%	punti +5
per ogni componente ultrasessantacinquenne	punti +5
per madri nubili	punti +10
per nuclei orfanili	punti +10
per ogni nucleo monogenitoriale (separazione e/o divorzio)	punti +10

#### 3) Situazione Sociale:

devono essere considerati i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione sociale e lo stato di bisogno quali la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, l'abitazione angusta e misera, ecc... Per tale situazione l'operatore sociale può attribuire un **punteggio compreso tra punti zero e punti +30**;  
qualora l'operatore sociale rilevi un discreto tenore di vita può attribuire un **punteggio compreso tra punti zero e punti -30**.

#### 4) Situazione sanitaria:

Deve considerarsi il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia, sia per le malattie gravi in stato di acuzie sia per quelle croniche, da comprovare mediante certificazione medica specialistica rilasciata da una struttura pubblica, che possono anche determinare una inabilità permanente.

Per tale situazione l'operatore sociale può attribuire un **punteggio compreso tra punti zero e punti +25**, purchè il soggetto in questione non risulti già dichiarato come soggetto portatore di handicap permanente grave o invalido con percentuale superiore al 75%.

#### 5) Indicatori di consumo:

Devono considerarsi i consumi relativi all'energia elettrica, al gas ed al telefono nonché il possesso di beni di valore (automobili, roulotte, ecc...) e valutare se siano strettamente connessi ad una riconosciuta disabilità nella deambulazione, se costituiscono un indispensabile strumento di lavoro o per la vita di relazione o se siano di lusso. Saranno, pertanto, richiesti documenti quali: bollette, certificati di proprietà ecc...

A consumi ingiustificatamente elevati e possesso di beni considerati "di valore" potrà essere collegata l'assegnazione di un **punteggio compreso tra punti zero e punti -25**. L'Assistente Sociale, al fine di accertare le condizioni socio-ambientali ed il possesso di beni di valore del nucleo familiare dell'istante, richiederà al Comando di Polizia Municipale un accertamento presso il domicilio del richiedente stesso.

## TABELLA B

### Criteri per la formulazione delle graduatorie per le varie tipologie di intervento del presente regolamento

- 1) Per la formazione delle graduatorie relative agli interventi assistenziali di cui ai punti a), b), g) dell'art. 3 del presente regolamento saranno attribuiti i punteggi come indicati nella seguente tabella:

VALUTAZIONE SOCIALE		VALUTAZIONE REDDITUALE	
Descrizione	Punti	ISEE	Punti
Madre nubile	10	da 0 a 1.500,00	15
Nucleo orfanile	9	da 1.501,00 a 2.600,00	13
Nucleo monogenitoriale	8	da 2.601,00 a 3.200,00	11
Per ogni figlio minore	2	da 3.201,00 a 3.800,00	9
Per ogni componente invalido	2	da 3.801,00 a 4.200	8
Per ogni ultrasessantacinquenne	2	oltre 4.200,00	0

Saranno inserite nella graduatoria utile all'ottenimento delle prestazioni le richieste che avranno ottenuto il punteggio più elevato, nei limiti dello stanziamento di bilancio relativo all'anno finanziario di riferimento.

Il punteggio totale attribuito è dato dalla somma di quelli ottenuti dalla valutazione sociale con quelli ottenuti dalla valutazione reddituale.

A parità di punteggio avranno precedenza i richiedenti con ISEE più basso.

In caso di ulteriore parità la priorità sarà determinata dall'ordine di presentazione della richiesta presso il protocollo dell'Amministrazione e successivamente, nel caso del perdurare della parità, da sorteggio.

- 2) Per la formazione delle graduatorie relative agli interventi assistenziali di cui al punto c) dell'art. 3 del presente regolamento saranno attribuiti i punteggi come indicati nella seguente tabella:

VALUTAZIONE SOCIALE		VALUTAZIONE REDDITUALE	
Descrizione	Punti	ISEE	Punti
Invalidità superiore al 75%	20	da 0 a 1.500,00	15
Invalidità dal 66% al 75%	15	da 1.501,00 a 2.600,00	13
Invalidità dal 50% al 65%	10	da 2.601,00 a 3.200,00	11
Invalidità inferiore al 50%	5	da 3.201,00 a 3.800,00	9
Condizione di solitudine	2	da 3.801,00 a 4.200	8
Per ogni minore nel nucleo	3	oltre 4.200,00	0

Saranno inserite nella graduatoria utile all'ottenimento delle prestazioni le richieste che avranno ottenuto il punteggio più elevato, nei limiti dello stanziamento di bilancio relativo all'anno finanziario di riferimento.

Il punteggio totale attribuito è dato dalla somma di quelli ottenuti dalla valutazione sociale con quelli ottenuti dalla valutazione reddituale.

A parità di punteggio avranno precedenza i richiedenti con ISEE più basso.

In caso di ulteriore parità la priorità sarà determinata dall'ordine di presentazione della richiesta presso il protocollo dell'Amministrazione e successivamente, nel caso del perdurare della parità, da sorteggio.

- 3) Per la formazione delle graduatorie relative agli interventi assistenziali di cui al punto f) dell'art. 3 del presente regolamento saranno attribuiti i punteggi come indicati nella seguente tabella:

VALUTAZIONE SOCIALE		VALUTAZIONE REDDITUALE	
Descrizione	Punti	ISEE	Punti
Per ogni figlio minore	2	da 0 a 1.500,00	15
(*)Nucleo monogenitoriale	8	da 1.501,00 a 2.600,00	13
Per ogni componente invalido	2	da 2.601,00 a 3.200,00	11
Per ogni ultrasessantacinquenne	2	da 3.201,00 a 3.800,00	9
		da 3.801,00 a 4.200	8
		oltre 4.200,00	0

(\*) Il nucleo mono genitoriale non comprende la situazione di separazione o divorzio.

Saranno inserite nella graduatoria utile all'ottenimento delle prestazioni le richieste che avranno ottenuto il punteggio più elevato, nei limiti dello stanziamento di bilancio relativo all'anno finanziario di riferimento.

Il punteggio totale attribuito è dato dalla somma di quelli ottenuti dalla valutazione sociale con quelli ottenuti dalla valutazione reddituale.

A parità di punteggio avranno precedenza i richiedenti con ISEE più basso.

In caso di ulteriore parità la priorità sarà determinata dall'ordine di presentazione della richiesta presso il protocollo dell'Amministrazione e successivamente, nel caso del perdurare della parità, da sorteggio.

- 4) Per la formazione delle graduatorie relative agli interventi assistenziali di cui ai punti d), h) ed i) dell'art. 3 del presente regolamento saranno attribuiti i punteggi come indicati nella seguente tabella:

VALUTAZIONE SOCIALE	VALUTAZIONE REDDITUALE
---------------------	------------------------

Descrizione	Punti	ISEE	Punti
Madre nubile	10	da 0 a 1.500,00	15
Nucleo orfanile	9	da 1.501,00 a 2.600,00	13
Nucleo monogenitoriale	8	da 2.601,00 a 3.200,00	11
Per ogni figlio minore	2	da 3.201,00 a 3.800,00	9
Per ogni componente invalido	2	da 3.801,00 a 4.200	8
Per ogni ultrasessantacinquenne	2	oltre 4.200,00	0
Condizione di solitudine	4		
Segnalazione sanitaria	2		
Presenza di tutore/amministratore di sostegno	5		
Avviso di sfratto notificato	6		
Sfratto esecutivo	10		
Alloggio dichiarato inagibile	5		

Saranno inserite nella graduatoria utile all'ottenimento delle prestazioni le richieste che avranno ottenuto il punteggio più elevato, nei limiti dello stanziamento di bilancio relativo all'anno finanziario di riferimento.

Il punteggio totale attribuito è dato dalla somma di quelli ottenuti dalla valutazione sociale con quelli ottenuti dalla valutazione reddituale.

A parità di punteggio avranno precedenza i richiedenti con ISEE più basso.

In caso di ulteriore parità la priorità sarà determinata dall'ordine di presentazione della richiesta presso il protocollo dell'Amministrazione e successivamente, nel caso del perdurare della parità, da sorteggio.

**IL COMMISSARIO**  
Dott.ssa Enza Caporale

**IL Segretario Generale**  
Dott.ssa Claudia Tarascio

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visto gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune, per rimanervi 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c.1, del T.U. 18/8/2000, n. 267);
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li

**IL Segretario Generale**  
Dott.ssa Claudia Tarascio

### **ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal .....
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- è divenuta esecutiva oggi, poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000)

Dalla residenza comunale, li

**IL Segretario Generale**  
Dott.ssa Claudia Tarascio

---